

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**il Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto**

in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Signori Giudici:

dott. Giovanni De Marco Presidente

dott. Giuseppe Lo Presti Giudice rel.

dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice

esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19 gennaio 2023, ha pronunciato la seguente **SENTENZA**

nella causa iscritta al numero xxxx del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa da:

**CREDITRICE**

nei confronti di:

**DEBITORE**

**TERZO PIGNORATO**

– creditrice/reclamante –

– debitore –

– terzo pignorato –

avente ad oggetto: reclamo ex art. 630, comma 3, del codice di procedura civile.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. –La **CREDITRICE** ha interposto reclamo avverso l'ordinanza del 23 novembre 2022 con la quale il Giudice dell'espropriazione mobiliare presso terzi iscritta al n. xxx/2022 R.G.Es. ha dichiarato estinto il processo per il mancato deposito, entro il 14 novembre 2022, data dell'udienza indicata in citazione, dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo.

A sostegno del gravame ha allegato, a pagina 2, di aver provveduto alla notifica dell'avviso in data 9 novembre 2022 e di aver provveduto al deposito nel fascicolo in data 18 novembre 2022, poiché solo in data 17 novembre 2022, alle ore 20.07, ha ricevuto dall'U.N.E.P. comunicazione dell'avviso di disponibilità dell'atto notificato.

2. – Il reclamo è infondato.

2.1. – In primo luogo, si richiama l'attenzione della reclamante sulla lettera dell'art. 543, comma 5, c.p.c., secondo cui l'oggetto dell'avviso è costituito unicamente dall'indicazione dell'iscrizione a ruolo del pignoramento e del numero di ruolo della procedura. Non è necessario che venga altresì indicata l'udienza effettiva.

La norma ha unicamente lo scopo di rendere edotti i destinatari dell'avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento e nulla più, giacché in passato non era infrequente la notifica di pignoramenti che poi – per varie ragioni – non venivano iscritti a ruolo e a cui, dunque, non seguivano provvedimenti di assegnazione da parte del Giudice dell'esecuzione, lasciando il debitore ed il terzo esecutato nell'incertezza sulle sorti del vincolo.

Con la notifica dell'avviso, il debitore e il terzo sono posti nelle condizioni di sapere che la citazione è stata portata all'attenzione del Giudice dell'esecuzione. Se interessati a conoscere le sorti del processo o a sottoporre al Tribunale le proprie ragioni (cfr. art. 486 c.p.c.), sarà loro onere – come avviene di regola, anche al di fuori del processo esecutivo – informarsi degli sviluppi del procedimento.

2.2. – In secondo luogo, è indubbio – per il noto principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione – che ai fini della tempestività della notifica degli atti processuali debba aversi riguardo alla data di presentazione dell'atto all'Ufficiale giudiziario. Nondimeno, è altrettanto vero che nella

fattispecie quel principio rilevi fino ad un certo punto, posto che il legislatore, nella formulazione dell'art. 543, comma 5, c.p.c., ha richiesto che il creditore, «entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento», provveda (anche) a depositare l'avviso notificato. Ad avviso del Collegio, la disposizione richiamata indica nel primo periodo un unico termine, avente natura perentoria (dal momento che la sua inosservanza comporta, ai sensi del periodo successivo, l'inefficacia del pignoramento), per notificare «e» per depositare l'avviso notificato, costituito dalla data dell'udienza indicata nel pignoramento.

L'assenza, nel secondo periodo, di un termine per eseguire la notifica o effettuare il deposito non rileva ai fini della tempestività degli adempimenti. Fin troppo evidente, infatti, che la seconda parte della norma integra la prima, delineando esclusivamente le conseguenze giuridiche da ricollegare all'inosservanza delle incombenze formali indicate in precedenza. Non avrebbe senso ricollegare l'inefficacia del pignoramento al mancato compimento di una attività processuale se, al contempo, non si individuasse altresì il termine entro cui l'onere è tenuto adempiere: e l'unica scadenza prevista dal legislatore è costituita dalla data di udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento.

L'individuazione dell'udienza di comparizione è rimessa ad una scelta del creditore procedente.

È suo onere individuare una data di comparizione che gli consenta di attivarsi con solerzia e portare a compimento l'attività processuale richiesta, in modo da non incorrere in decadenza. Pertanto, lo stesso creditore non sembra potersi dolere del dato di aver avuto a disposizione un termine eccessivamente breve per notificare e depositare gli avvisi notificati. La previsione di cui all'art. 543, comma 3, c.p.c., rinviando al termine previsto nell'art. 501 c.p.c., si limita ad individuare il termine minimo di comparizione, ma ciò non esclude affatto che il creditore – essendo oggi onerato del compimento di ulteriori attività processuali – possa indicare una data più lontana.

È innegabile che detti adempimenti – a dispetto del titolo della legge che li ha introdotti (legge 26 novembre 2021, n. 206, «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile») – finiranno per dilatare i tempi del processo esecutivo, poiché è verosimile attendersi che i creditori – per non incorrere in decadenza – saranno di fatto costretti ad indicare udienze di comparizione più distanti.

Tuttavia, è altrettanto vero che i medesimi sono, per un verso, **(a)** giustificati da un'apprezzabile esigenza, che è quella di mettere i destinatari della citazione a conoscenza della sua iscrizione a ruolo (e il differente trattamento rispetto ai giudizi di cognizione introdotti con citazione potrebbe spiegarsi alla luce del vincolo pignoratorio, destinato a prodursi per il solo fatto della notifica del pignoramento), e, per altro verso, **(b)** trascurabili sotto il profilo della ragionevole durata del processo, dal momento che l'allungamento, anche di pochi giorni o, al più, di qualche settimana, dei termini di comparizione (salvo che il creditore possa procedere alla notifica via p.e.c., in proprio, laddove ne dovessero ricorrere le condizioni, nel qual caso tale problema non si porrebbe neppure, attesa la sostanziale immediatezza del tempo di perfezionamento della notifica e di acquisizione della prova da parte del notificante, il quale potrebbe a quel punto depositare in tempo reale l'avviso notificato nel fascicolo processuale), non è idoneo a determinare a carico del creditore un altrettanto apprezzabile sacrificio del proprio interesse alla tempestiva riscossione coattiva del credito.

In tutti i casi – per completare il quadro delle questioni giuridiche correlate al mancato rispetto del termine indicato dall'art. 543, comma 5, c.p.c. – resta ferma, a fronte di ritardi nell'esecuzione delle notifiche o nella restituzione degli avvisi notificati da parte dell'Ufficiale giudiziario, la possibilità di evitare la declaratoria di inefficacia del pignoramento ricorrendo, ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., all'istituto della rimessione in termini.

Nella fattispecie, però, non risulta – non essendo stato neppure allegato dalla reclamante – che sia stata formulata davanti al Giudice dell'esecuzione alcuna istanza in tal senso, da ciò derivando il corretto rilievo dell'inefficacia del pignoramento e della conseguente estinzione del processo, per inattività qualificata da ricondurre all'art. 630, comma 1, del codice di procedura civile.

3. – Vista la contumacia delle altre parti, nulla deve disporsi sulla regolamentazione delle spese processuali.

**P.Q.M.**

il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. xxxx/2022 R.G.A.C., rigetta il reclamo.

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, dell'1 febbraio 2023.

**Il Giudice est.**

Dott. Giuseppe Lo Presti

**Il Presidente Dott.**

Giovanni De Marco

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE